



Sentenze nelle cause riunite C-138/17 P, Unione europea/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne, e C-146/17 P, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea, nella causa C-150/17 P, Unione europea/Kendrion, e nelle cause riunite C-174/17 P, Unione europea/ASPLA e Armando Álvarez, e C-222/17 P, ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea

La Corte annulla il risarcimento dei danni posto a carico dell'Unione europea dal Tribunale dell'UE per spese di garanzia bancaria sostenute da varie imprese nell'ambito di una durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale dell'UE

L'Unione europea non è responsabile delle spese che tali imprese hanno sostenuto per aver mantenuto, per propria scelta, una garanzia bancaria a favore della Commissione per il pagamento di ammende in un momento in cui era per loro evidente che il procedimento dinanzi al Tribunale dell'UE relativo a tali ammende avrebbe avuto una durata eccessiva

Nel febbraio 2006, le società Gascogne Sack Deutschland (già Sachsa Verpackung) e Gascogne (già Groupe Gascogne), Kendrion, ASPLA e Armando Álvarez hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunale per l'annullamento delle decisioni adottate dalla Commissione nei loro confronti relativamente a un'intesa nel settore dei sacchi industriali ¹.

Nel 2011, il Tribunale ha respinto i ricorsi di tali società ². Con sentenze del 2013 ³, la Corte ha confermato le sentenze del Tribunale e, di conseguenza, le ammende inflitte alle società. Tuttavia, nelle sue pronunce, la Corte ha dichiarato che la durata dei procedimenti dinanzi al Tribunale era stata eccessivamente lunga, con la conseguenza che le società interessate potevano proporre ricorsi diretti al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa del ritardo nel trattamento delle cause.

Nel 2014 e 2015, ciascuna delle società ha presentato presso il Tribunale ricorso contro l'Unione europea, chiedendo il risarcimento del danno subito a causa della durata del procedimento dinanzi al Tribunale.

Nel 2017 il Tribunale ha emesso le sue sentenze nelle cause di cui sopra e ha condannato l'Unione europea a risarcire tali società, da un lato, per il danno patrimoniale derivante dal fatto che esse avevano dovuto mantenere più a lungo di quanto inizialmente previsto la garanzia bancaria offerta alla Commissione per il futuro pagamento delle ammende che erano state loro inflitte a causa dell'intesa summenzionata e, dall'altro, per il danno non patrimoniale legato allo stato di incertezza in cui tali società hanno versato in conseguenza del ritardo con cui il Tribunale si è pronunciato nelle loro cause:

¹ Decisione della Commissione C(2005) 4634 final, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [101 TFUE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali).

² Sentenze del 16 novembre 2011 nelle cause Groupe Gascogne/Commissione ([T-72/06](#)), Sascha Verpackung/Commissione ([T-79/06](#)), Kendrion/Commissione ([T-54/06](#)), ASPLA/Commissione ([T-76/06](#)) e Armando Álvarez/Commissione ([T-78/06](#)).

³ Sentenze del 26 novembre 2013 nelle cause Gascogne Sack Deutschland/Commissione ([C-40/12 P](#)), Groupe Gascogne/Commissione ([C-58/12 P](#)) e Kendrion/Commissione ([C-50/12 P](#)); vedasi anche comunicato stampa n. [150/13](#), nonché sentenze del 22 maggio 2014 nelle cause ASPLA/Commissione ([C-35/12 P](#)) e Armando Álvarez/Commissione ([C-36/12](#)).

Società	Sentenza del Tribunale	Danno patrimoniale (pagamento delle spese di garanzia bancaria)	Danno non patrimoniale (stato di incertezza della società)
Gascogne Sack Deutschland	T-577/14 (vedasi anche comunicato stampa n. 1/17)	€ 0	€ 5 000,00
Gascogne	T-577/14	€ 47 064,33	€ 5 000,00
Kendrion	T-479/14	€ 588 769,18	€ 6 000,00
ASPLA	T-40/15	€ 44 951,24	€ 0
Armando Álvarez	T-40/15	€ 111 042,48	€ 0

Nel 2017, l'Unione europea e le società interessate, ad eccezione della Kendrion, hanno impugnato le sentenze del Tribunale.

Con le sue odierne sentenze, la Corte respinge, anzitutto, l'argomento della Kendrion secondo cui, alla luce del fatto che l'Unione europea è rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamare la Corte a pronunciarsi sulla sua causa costituisce un conflitto di interessi che arreca pregiudizio al suo diritto a un tribunale indipendente e imparziale sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tale riguardo, la Corte rileva **che tale situazione non deriva da una scelta dell'Unione europea in quanto parte ricorrente, ma dalla stretta applicazione delle norme del diritto dell'Unione in materia di controversie relative al risarcimento del danno cagionato dall'Unione e dalle sue norme sulle impugnazioni riguardanti questo settore del contenzioso**, che individuano inequivocabilmente la competenza della Corte.

La Corte ricorda, inoltre, che l'inosservanza da parte del Tribunale del suo obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole costituisce una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione che potrebbe far sorgere la responsabilità finanziaria dell'Unione per i danni subiti in tale contesto dagli operatori economici, a condizione che esista un nesso causale tra la violazione di diritto e il danno accertato.

Per quanto riguarda il nesso causale, la Corte richiama la propria giurisprudenza⁴ secondo cui, quando una decisione che impone il pagamento di un'ammenda riconosce la facoltà di costituire una garanzia destinata a garantire tale pagamento, in attesa dell'esito di un ricorso proposto avverso detta decisione, **il danno che consiste nelle spese per la costituzione della garanzia non deriva da tale decisione, bensì dalla scelta personale dell'interessato di costituire una garanzia piuttosto che di pagare immediatamente l'ammenda. Orbene, l'esistenza di una simile facoltà per l'interessato interrompe il nesso causale tra la violazione del diritto e il danno lamentato, ragion per cui il comportamento addebitato all'Unione europea non può più essere considerato causa determinante del danno.**

Ciò considerato, la Corte rileva che **erroneamente il Tribunale ha dichiarato che il nesso tra il superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause di cui trattasi e il pagamento di spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente a tale superamento non poteva essere stato interrotto dalla scelta delle società interessate di non pagare immediatamente l'ammenda e di costituire una garanzia bancaria.**

⁴ Sentenza del 28 febbraio 2013 nella causa Inalca e Cremonini/Commissione ([C-460/09 P](#)).

In tale contesto, la Corte afferma che questa conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che, nel momento in cui dette società hanno costituito le loro garanzie bancarie, la violazione del termine ragionevole di giudizio non era prevedibile. Infatti, analogamente alla costituzione delle garanzie bancarie, **anche il loro mantenimento riveste carattere facoltativo per le imprese interessate**, che sono quindi libere di porre fine, in qualsiasi momento, alla garanzia bancaria che esse hanno costituito e di pagare l'ammenda inflitta. Orbene, tale possibilità era concessa anche alle società interessate nel caso di specie quando esse hanno realizzato che, alla luce del lento avanzamento delle loro cause dinanzi al Tribunale, il costo delle loro garanzie bancarie sarebbe stato superiore a quello da esse inizialmente previsto al momento della costituzione di tali garanzie.

Sulla base di tali considerazioni, **la Corte annulla le sentenze contestate nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto alle società interessate un risarcimento per il danno patrimoniale derivante dal mantenimento delle loro garanzie bancarie, e respinge la domanda di tali società diretta al risarcimento di un danno a tale titolo.**

Infine, la Corte respinge integralmente le impugnazioni proposte dalle società di cui trattasi e conferma i risarcimenti concessi a dette società per il danno non patrimoniale.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-138/17 P](#), [C-150/17 P](#) e [C-174/17 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106